

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 Del 30-01-2023

BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13:10, presso questa sede municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BOZZELLI EMILIANO	SINDACO	P
NARDONE ROBERTO	VICE SINDACO	A
MANCINI GABRIELLA	ASSESSORE	A
CATENARO ANDREA	ASSESSORE	P
FLAMMINIO ROSALINDA	ASSESSORE.	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2 come indicato nel prospetto sopra riportato;

Presidente - Signor BOZZELLI EMILIANO in qualità di SINDACO. Segretario Generale - Dott.ssa MARRA ANTONELLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ufficio: RAGIONERIA Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.139 DEL 28-12-2022

BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-12-22 Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 28-12-22 Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

La Giunta Comunale Su proposta dell'Assessore al Bilancio Sig. Roberto Nardone

Premesso che:

- ✓ con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n.360, e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
- ✓ l'art. 77bis, comma30, D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, art.1, comma123, legge 13 dicembre 2010, n.220, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- √ il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- ✓ l'art.1, comma11, della legge 148/2011 ripristina a partire dal 01-01-2012 la possibilità di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fino all'8%;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 172 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF;

Precisato che l'efficacia delle deliberazioni relative all'anno di imposta e seguenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Richiamato l'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e smi dal quale si evince che gli Enti locali, salvo proroghe a taratura nazionale, sono tenuti all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario entro il 31.12 di ogni anno;

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, con il quale si è previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Ravvisato che è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Richiamata la deliberazione di C.C. 21 del 29/04/2016 con la quale si fissava l'aliquota IRPEF al 0,8% e ritenuto di confermarla anche per l'anno 2023;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi debbono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti i parere che si esprimono favorevoli in calce al presente atto in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile reso dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato esercitato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento delle entrate comunali;

Con votazione unanime, accertata dal Segretario Generale con appello nominale,

UNANIME

DELIBERA

- 1) di confermare per il triennio 2023-2025, per le motivazioni di cui in narrativa, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, dell T.U.E.L., visto l'esito unanime dell'apposita votazione palese espletata;
- 3) di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con separata unanime votazione, accertata dal Segretario Generale con appello nominale, la Giunta, a norma dell'art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa MARRA ANTONELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 56 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEELL e contemporaneamente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del TUEELL.

Li 30-01-2023

IL MESSO COMUNALE F.to GIULIANTE GUERRINO

È copia conforme all'originale. Lì 30-01-2023

> IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MARRA ANTONELLA
